


**Profilazione degli utenti**

**Accesso immediato alle funzioni di scansione e di ricerca**

**Ulteriori funzioni personalizzabili**

**Gestione completa di tutte le fasi di ricezione e verifica dei prodotti**



**Download del documento e Note vocali**

**Acquisizione manuale dei confezionamenti**

**Dettaglio dei confezionamenti**

**Acquisizione mediante scansione dei confezionamenti**

# PoWD

## Proof of What Delivered

L’iniziativa di seguito rappresentata mira a realizzare un processo innovativo di gestione integrata delle fasi esecutive dell’attività di compravendita di beni e servizi in ambito B2B e B2G, attraverso l’uso di una piattaforma telematica in grado di documentare, con piena efficacia giuridica, la conformità delle forniture e, perciò, di prevenire l’insorgere di controversie commerciali.

L’originalità del processo attiene principalmente all’evoluzione della nozione di “attestazione di consegna/esecuzione” (*Proof of Delivery*, PoD), al fine di ottenere una reale *certificazione* che i beni consegnati e/o i servizi erogati corrispondano a quanto stabilito tra le parti.

La “PoD evoluta” così concepita (*Proof of What Delivered*, PoWD) costituisce non solo uno strumento digitale inedito, sebbene conforme allo standard internazionale sui documenti di business comunemente riconosciuto (*Universal Business Language*, UBL), ma anche l’elemento cardine su cui è ridisegnata, con approccio cooperativo, l’architettura dei flussi documentali sottostanti all’intera filiera del processo di approvvigionamento di beni e servizi tra operatori economici e/o tra operatori economici e soggetti pubblici.

Come sarà illustrato nelle pagine che seguono, l’uso della PoWD crea valore:

- sia per i fornitori e i clienti direttamente coinvolti nel processo di fornitura (nonché per gli eventuali altri soggetti



partecipanti, come i provider di servizi logistici), in quanto **migliora sensibilmente la condivisione di informazioni e la qualità delle relazioni;**

- sia per i terzi aventi causa, come gli intermediari finanziari, in quanto **migliora il merito creditizio dei crediti commerciali** originati dalle corrispondenti transazioni.

Inoltre, sebbene la PoWD e i processi che da essa promanano siano indipendenti dal contesto applicativo e dall'oggetto di scambio (beni e/o servizi), il settore che presenta maggiori vantaggi in termini di automazione del processo è quello dei prodotti *healthcare*, specie con riferimento al mercato rivolto agli enti del servizio sanitario nazionale italiano (SSN), in considerazione sia della maturità tecnologica che del volume di affari generato.



## 1. Contesto di riferimento e PoD

Idealmente, il ciclo di approvvigionamento dei beni e dei servizi in ambito B2B e B2G può scomporsi nelle seguenti fasi:

- a. definizione del fabbisogno del cliente;
- b. selezione del fornitore;
- c. stipula del contratto;
- d. ordinazione della fornitura;
- e. esecuzione della fornitura;
- f. fatturazione;
- g. pagamento del corrispettivo.

Ciascuna di esse si caratterizza per la produzione di documenti specifici, come il bando di gara, il provvedimento di aggiudicazione, il contratto, gli ordini di acquisto, i documenti di trasporto, le attestazioni di regolare consegna dei beni e/o esecuzione di servizi, le fatture, i mandati di pagamento, le fidejussioni legate alla fornitura, ecc.

Le predette fasi non hanno luogo necessariamente nella sequenza rappresentata. Basti pensare alla circostanza in cui gli acquisti conseguenti all'individuazione del fabbisogno sono effettuati avvalendosi di un contratto-quadro già in essere, oppure al caso degli acquisti di beni di modico valore, in cui tutti i passaggi avvengono contestualmente. Inoltre, in diverse fattispecie, alcuni dei documenti tipici di ciascuna fase non sono necessari, oppure sono incorporati in altri documenti. Ad esempio, il pagamento può effettuarsi in contanti (senza, perciò, necessità di emettere un mandato verso la banca), la consegna del bene può avvenire presso il fornitore (per cui non vi è emissione del documento di trasporto), l'ordine di acquisto può essere implicitamente contenuto nel contratto, e così via.



In genere, tuttavia, ciascuna fase ha una rilevanza propria e viene formalizzata mediante atti o documenti scambiati tra cliente e fornitore o altri attori del processo o, al più, attraverso la “non azione” dell’uno o degli altri (ad esempio, la “non contestazione” della fornitura nei termini previsti).

La mancanza (o l’indisponibilità) di tali documenti, peraltro, spesso contribuisce a generare malintesi e può essere di ostacolo nella ricomposizione delle controversie.

**Il pieno diritto del fornitore alla controprestazione in danaro**, infatti, **sorge solo se l’obbligazione principale è stata effettivamente adempiuta ed accettata dal cliente**. Dal che deriva l’esigenza di poter attestare in modo inequivoco l’avvenuto recapito e, ancor più, la conformità dei beni consegnati (o dei servizi erogati) rispetto a ciò che è stato chiesto nell’ordine di acquisto, ai requisiti stabiliti nel contratto e, al limite, perfino in relazione a quanto previsto nel bando di gara o in altro atto (o documento equivalente).

Esigenza che si manifesta con maggior vigore ove nella transazione intervengano anche soggetti terzi - come vettori, distributori, fornitori di servizi logistici, factor - per via della circostanza che i vari documenti prodotti durante il processo di fornitura risultano dispersi tra più operatori, con la conseguenza che il loro reperimento può risultare tutt’altro che agevole.

L’ambito nazionale in cui avvengono gli scambi, inoltre, può presentare un ulteriore elemento di complessità laddove le fatture (o i documenti equivalenti) siano emesse, per legge o per usi commerciali, in formato elettronico, mentre gli altri documenti del processo, a seconda dello specifico settore merceologico e/o delle modalità con cui si svolge la transazione, vengano prodotti e/o trasmessi nei modi tradizionali o anche in forma elettronica ma utilizzando tracciati e protocolli non interoperabili.



In questo contesto, assume specifica rilevanza la “ricevuta di consegna” (Proof of Delivery, PoD), espressione adoperata tipicamente nell’ambito della cessione di beni per indicare la “attestazione di ricevimento della merce” da parte del cliente, ma che può essere applicata, per estensione, anche alla prestazione di servizi col significato di “attestazione che l’attività è stata eseguita”.

In concreto, la PoD si realizza con la sottoscrizione, da parte del soggetto che riceve la i beni e/o i servizi, di un atto che testimonia l’avvenuta esecuzione della fornitura. Nella cessione di beni, tale documento è, di norma, la copia cartacea controfirmata dal cliente del documento di trasporto (DDT), che viene trattenuta dal vettore che ha consegnato la merce. Nella prestazione di servizi l’attestazione dell’effettivo svolgimento dell’attività viene effettuata in vari modi: restituendo al soggetto che ha materialmente svolto l’attività la copia cartacea controfirmata del documento che descrive il servizio prestato, con separata dichiarazione che il cliente rilascia al fornitore, e così via.

A titolo puramente illustrativo, la Figura che segue mostra il modello semplificato di un tipico processo di cessione di beni del settore *healthcare* nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano<sup>1</sup>. Il fornitore dei beni opera servendosi di un fornitore di servizi logistici integrati (Third Party Logistic Service Provider, 3PL) che, a sua volta, si avvale di un vettore per il trasporto e la consegna della merce al cliente finale. A differenza degli ordini (e delle

---

<sup>1</sup> Per effetto del d.m. 7 dicembre 2018, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2019, a decorrere da febbraio 2020, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e i soggetti che operano per loro conto emettono gli ordini di acquisto in formato elettronico e li trasmettono ai rispettivi fornitori per il tramite del sistema denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).



corrispondenti fatture<sup>2</sup>) che sono prodotti e trasmessi telematicamente, i documenti di trasporto (DDT) sono in formato cartaceo e, perciò, non consentono una tracciatura tempestiva e puntuale della fase di esecuzione della fornitura.

A ciò si aggiunga che, nell'esperienza reale, la copia del DDT controfirmata dal cliente per ricevuta (o del documento attestante la prestazione del servizio), solitamente, viene trattenuta dal vettore (o dall'incaricato allo svolgimento dell'attività). Con la conseguenza che, in caso di contestazioni e/o controversie, risulta spesso complicato e oneroso conciliare i documenti in possesso del cliente con quelli disponibili al fornitore.



<sup>2</sup> Per effetto del d.m. 3 aprile 2013, n. 55, integrato dall'art. 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere da marzo 2015, le fatture emesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche sono emesse in formato elettronico e trasmesse per il tramite del sistema denominato Sistema di Interscambio (SdI).





Il processo rappresentato evidenzia tre ordini di criticità:

- a) l'archiviazione e la ricerca dei DDT cartacei sono, il più delle volte, attività onerose e poco efficienti, a tutto discapito della disponibilità dei documenti in tempi brevi;
- b) l'associazione dei DDT ai corrispondenti documenti delle altre fasi del processo di fornitura (ordini d'acquisto, fatture, mandati di pagamento) spesso è difficoltosa, anche a causa del fatto che gli uni (i DDT) sono documenti cartacei mentre gli altri (ordini, fatture e mandati) sono in formato elettronico;
- c) l'attestazione di consegna (PoD) effettuata sul DDT (o su altro documento descrittivo del servizio) dimostra unicamente che il soggetto incaricato del recapito ha provveduto a rimettere la merce al destinatario e che questi l'ha ricevuta (o che il servizio è stato prestato), ma nulla dice in merito alla conformità di ciò che è stato recapitato (o sulla qualità del servizio erogato) rispetto a quanto richiesto con l'ordine di acquisto (o altro documento definitorio della fornitura) né a quanto sarà riportato nella corrispondente fattura (o nelle corrispondenti fatture).

In pratica, si può concludere che, poiché la PoD si realizza con la controfirma del cliente di un documento emesso dal fornitore per attestare il ricevimento della merce o del servizio, **ove anche si addivenisse alla realizzazione della PoD in formato elettronico** (ad esempio: il DDT elettronico controfirmato digitalmente dal cliente; un distinto documento elettronico sottoscritto dal cliente in cui si attesta che la fornitura riferita a un particolare DDT è stata eseguita; ecc.), **essa risolverebbe solo la questione menzionata nel punto a), mentre tutte le altre rimarrebbero irrisolte.**



## 2. PoD evoluta (o PoWD)

Le criticità sopra rappresentate possono essere risolte grazie all'adozione di una PoD evoluta: la PoWD (*Proof of What Delivered*), che costituisce uno strumento digitale inedito, oggetto di brevetto, in grado di documentare, validamente e con piena efficacia giuridica, la conformità delle forniture e, perciò, di **prevenire l'insorgere di controversie commerciali**, nonché di **ottimizzare la gestione amministrativa** delle attività e di **permettere la misurazione delle performance** degli operatori che intervengono nel processo.

### 2.1. PoWD ed esecuzione della fornitura

Dal punto di vista degli utilizzatori, **la PoWD realizza un documento informatico a formazione progressiva mediante il quale i diversi attori del processo** (fornitori, clienti, vettori, esecutori, ecc.) **attestano**, ciascuno per le attività di propria competenza, **lo stato di avanzamento del processo di fornitura** (es.: spedizione della merce, ricevimento della fornitura, verifica della conformità dei beni consegnati e/o dei servizi resi).

**Tali attestazioni possono riguardare tanto il complesso della fornitura quanto, distintamente, ciascuno dei prodotti che la compongono** (beni o servizi). Cioché, ad esempio, il cliente che ha ricevuto un lotto composto da un determinato numero beni può dichiarare, all'interno della medesima operazione di verifica, che solo alcuni di essi risultano conformi, oppure, ove sia previsto un servizio d'installazione, l'esito di tale attività può essere asseverato con attestazione separata svolta in un momento successivo a quello del controllo dei beni, e così via.

Ogni attestazione è sottoscritta elettronicamente con firma elettronica di livello adeguato alla specifica fase del processo. In



particolare, quelle con rilevanza esterna sono certificate con firma digitale, pertanto la PoWD è un documento con piena efficacia giuridica<sup>3</sup> sia tra le parti che nei confronti di terzi, opponibile in sede di giudizio.

Funzionalmente, **le predette attestazioni possono essere effettuate** via web per mezzo di personal computer o, preferibilmente, **mediante dispositivi portatili** - come smartphone, tablet o device dedicati - **dotati di lettori a scansione ottica** su cui è installato un apposito software, ottenendo significativi benefici in termini di semplicità e di velocità. Inoltre, ove i termini di scadenza operino *ope legis* o per prescrizione contrattuale, se richiesto, l'attestazione può essere prodotta mediante un processo automatico con apposizione di marcatura temporale.

La struttura della PoWD è realizzata utilizzando lo standard UBL<sup>4</sup>, il medesimo adottato per gli ordini di acquisto elettronici di NSO. Ne consegue, che è conforme con eventuali evoluzioni in materia che saranno poste in essere dal MEF o da altri organismi del Governo italiano.

In pratica, relativamente alla cessione di beni, la PoWD può essere vista come una forma evoluta di documento di trasporto (DDT), non solo perché emesso in formato elettronico, ma anche perché consente di rappresentare amministrativamente le attività di trasporto e di consegna fisica della merce, indipendentemente dalle effettive modalità attraverso cui esse vengono concretamente effettuate, come illustrato. Relativamente alla prestazione di servizi, costituisce una forma evoluta di verbale di fornitura e di collaudo, non solo perché emesso in formato elettronico, ma anche perché consente al cliente, o ad altro attore del processo, di attestare che

---

<sup>3</sup> Articolo 20 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD).

<sup>4</sup> Universal Business Language.



l'attività prevista è stata eseguita, che è stata svolta in modo conforme a quanto prestabilito e, eventualmente, che il prodotto dell'attività (ad esempio, l'apparecchiatura riparata, il software sviluppato, l'opera realizzata, ecc.) risponde ai requisiti richiesti e/o funziona correttamente.

**Nella fattispecie della cessione di beni**, come quella rappresentata nell'esempio precedente riferito alla vendita di prodotti del settore *healthcare*, la PoWD è assimilabile a una sorta di DDT elettronico sul quale il cliente appone sia la firma attestante l'avvenuto ricevimento che quella attestante la conformità della merce.




Al riguardo, giova rammentare che, per l'ordinamento italiano, *il DDT è un documento emesso in forma libera (senza, cioè, vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato) anche come documento informatico*<sup>5</sup>. Il

<sup>5</sup> Circ. 225/1996 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VI, circ. 36/2006 – Agenzia delle entrate, circ. 8/E/2020 – Agenzia delle entrate.



che conferma l'efficacia giuridica della POWD non solo tra le parti ma anche rispetto alla disciplina fiscale.

Si evidenzia, infine, che con la PoWD è possibile gestire anche forniture suddivise in più lotti di consegna, effettuate mediante uno o più intermediari e/o realizzate congiuntamente da più fornitori distinti, come mostrato nella Figura che segue (fonte: OASIS<sup>6</sup>).




## 2.2. PoWD, ordini di acquisto e fatture elettroniche

Altra caratteristica qualificante della PoWD sta nel fatto che - essendo direttamente correlata all'ordine (o agli ordini) di acquisto da cui promana, con dettaglio fino alla singola linea d'ordine, e alla relativa fattura (o alle relative fatture) - **realizza una sorta di fascicolo dinamico online della fornitura**. Ciò consente, ad esempio, di verificare con procedura pressoché automatica che le fatture emesse

<sup>6</sup> L'OASIS è l'organismo internazionale che implementa e gestisce lo standard UBL.



dai fornitori siano riferite esclusivamente a beni e/o a servizi che il cliente ha dichiarato di aver ricevuto ed accettato (o non rifiutato), di ottimizzare la gestione dei resi, e così via<sup>7</sup>.



La PoWD costituisce, infatti, l’anello di congiunzione con l’ordine (o gli ordini) di acquisto e la fattura (o le fatture), e - nel caso particolare delle forniture verso gli enti del SSN (grazie agli strumenti realizzati dal MEF) - anche con i relativi contratti e pagamenti (v. Figura a pagina seguente). Ciò che permette di realizzare, il fascicolo dinamico online della fornitura menzionato in precedenza, **le cui informazioni sono univoche**, ossia sono le medesime per tutti, **e sono disponibili online ed in tempo reale**, a ciascuno degli attori del processo in base allo specifico profilo di competenza.

<sup>7</sup> Relativamente alle transazioni commerciali con gli enti del SSN, si evidenzia che fascicolo online della fornitura è formato da documenti certificati dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) mediante le piattaforme PCC, NSO, Sdl e Siopen+.



**Le informazioni contenute nel fascicolo possono essere rese disponibili**, oltre che agli attori attivamente coinvolti nel processo, anche a soggetti terzi aventi causa, come i cessionari dei corrispondenti crediti commerciali (es., i factor), **al fine di dimostrare la solvibilità del diritto alla riscossione eventualmente ceduto e, perciò, di migliorarne il rating.**

### 2.3. Considerazioni di sintesi

Le caratteristiche fin qui rappresentate mostrano che **la PoWD supera tutte le criticità irrisolte dalla PoD.** In particolare:

- a) con la PoWD è possibile attestare, validamente, con piena efficacia giuridica e con indicazione temporale certa, non solo l'avvenuta spedizione (o esecuzione) ed il ricevimento della fornitura, ma anche l'esito delle verifiche sulla merce (o sul servizio) effettuate dal cliente (o da altro attore del processo) rispetto a quanto ordinato, a quanto fatturato e ad altri criteri stabiliti tra le parti. Tali verifiche possono riferirsi tanto alla fornitura nel suo complesso quanto ai distinti elementi (beni o servizi) che la compongono e ciascun elemento può essere oggetto di più verifiche: ad esempio, se la fornitura prevede la consegna una determinata quantità di beni ai quali sono associati un certo numero di servizi accessori (installazione, test di funzionamento in esercizio, ecc.) alcuni dei quali non contestuali alla consegna (perché necessitano di un periodo di prova, perché necessitano di essere ripetuti a distanza di tempo, ecc.), le verifiche (anche multiple) e i relativi esiti possono riferirsi, distintamente, a ciascuno dei beni e a ciascuno dei singoli servizi ad essi associati.



b) inoltre:

- la PoWD permette di tracciare - in tempo reale - sia lo stato di avanzamento della fornitura sia gli esiti delle verifiche effettuate dal cliente e dagli altri attori del processo (ad esempio, intermediari, vettori, ecc.). Tali informazioni possono essere rese disponibili tanto agli attori che prendono parte al processo (cliente, fornitore, vettore, ecc.) quanto agli eventuali soggetti terzi interessati (ad esempio: i factor), ciascuno con visibilità profilata in base alle relative competenze;
- l'associazione con gli altri documenti del processo (ordine d'acquisto, fattura, ecc.) può essere completamente automatizzata e non è in alcun modo vincolata a relazioni di tipo *uno a uno*. In altre parole, a una PoWD possono corrispondere uno o più ordini di acquisto (e viceversa), una o più fatture (e viceversa) e così via, indipendentemente dalla sequenza e/o Descrizione sommaria del sistema.

Ne consegue che **la PoWD dà origine a un'innovazione di processo**, consistente nella tracciatura completa dei vari step della fase di esecuzione della fornitura **che permette di:**


- **certificare il perfezionamento dell'obbligazione principale** (la cessione dei beni e/o la prestazione di servizi) e, perciò, l'effettivo diritto a ricevere il relativo corrispettivo in danaro;
- **migliorare il rating del corrispondente credito commerciale**, anche al fine della cessione ad intermediari finanziari;
- **ottimizzare la gestione amministrativa delle attività;**
- **misurare le performance** degli operatori che intervengono nel processo, ad esempio i vettori.





### 3. Profili operativi del cliente della fornitura (enti del SSN)

I vantaggi derivanti dall'adozione della PoWD da parte del destinatario della fornitura possono essere resi maggiormente evidenti con la descrizione di un caso di esempio riferito all'acquisto di beni del settore *healthcare* da parte di un ente del SSN.



#### Step 1. Spedizione

All'avvio della spedizione, il DDT elettronico viene reso disponibile sia al vettore incaricato del trasporto sia al cliente, il quale riceve un avviso anche quando la merce è consegnata al vettore.

In questo modo, **il cliente è informato in tempo reale tanto della predisposizione della fornitura quanto della presa in carico da parte del vettore.**

Eventualmente, entrambe le operazioni possono essere asseverate con sottoscrizione con firma digitale.



## Step 2. Recapito

All'arrivo della merce, il personale del cliente addetto al ricevimento - utilizzando appositi *device* mobili dotati di lettore ottico - censisce i confezionamenti pervenuti.

**Il software installato sui dispositivi riconosce automaticamente i colli associati ai vari DDT elettronici** e ne aggiorna online lo stato corrispondente. Ad esempio, se a un determinato DDT è associato un certo numero di colli, man mano che vengono scansionate le relative etichette ciò viene annotato sul documento elettronico (es.: "Pacco 1 di 4 del DDT n...") e, **quando tutte le confezioni che costituiscono la fornitura sono state registrate, aggiorna il DDT elettronico attestando che la consegna è stata regolarmente eseguita.**

Contestualmente o in un momento successivo (ad esempio, alla fine del turno di lavoro), **il medesimo personale addetto al ricevimento, oppure un altro soggetto che ne ha la responsabilità, sottoscrive con firma digitale i DDT per i quali è stato verificato lo stato della consegna.**

Le informazioni del DDT elettronico aggiornato sono rese disponibili anche al vettore e al fornitore dei beni, affinché tutti gli attori del processo siano allineati sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della fornitura.

L'apposizione della firma digitale può avvenire mediante l'utilizzo di dispositivi ad hoc (che possono essere i medesimi utilizzati per il censimento dei colli oppure altri), adoperando generici personal computer con accesso via web al sistema di gestione della PoWD oppure usando gli strumenti eventualmente messi a disposizione dal sistema informativo del cliente.

Per esempio, se la struttura del cliente dispone di più unità di personale incaricate del ricevimento dei colli, al cui coordinamento è preposto un dirigente responsabile, i primi



provvedono al censimento dei colli man mano che vengono scaricati, successivamente il secondo sottoscrive i DDT elettronici riportanti le attestazioni effettuate nella giornata dai collaboratori (posto che tali attestazioni hanno un elevatissimo livello di affidabilità, perché, essendo effettuate per effetto della scansione delle etichette poste sui colli stessi, non possono essere contraffatte).

### Step 3. Verifica

Successivamente alla consegna, entro i tempi stabiliti normativamente dalla legge o dagli usi commerciali, il cliente apre i colli (e/o gli altri confezionamenti), appura che la merce ivi contenuta corrisponda a quanto stabilito ed aggiorna il DDT elettronico con gli esiti della verifica.

Anche in questo caso, il personale che effettua fisicamente il controllo può essere distinto dal soggetto che appone la propria sottoscrizione sul DDT elettronico e le operazioni di verifica possono essere svolte con avvalendosi dei medesimi strumenti visti nello Step 3.

**L'aggiornamento di stato del DDT è reso disponibile al fornitore dei beni, il quale pertanto è informato in tempo reale dell'esito della verifica e può emettere la relativa fattura in aderenza con quanto effettivamente ricevuto ed accettato dal cliente.**

### Step 4. Attività ulteriori

**Il meccanismo della PoWD permette di gestire anche attività ulteriori ed eventuali configurate su richiesta del cliente, come (a puro titolo di esempio):**

- le consegne domiciliari;
- l'utilizzo di dispositivi medici impiantabili in sala operatoria.



Ciò è reso possibile dalla capacità del sistema di gestire processi gestiti in modalità mista (cartacea e digitale) e dal fatto che gli utenti possono operare, oltre che con strumenti dedicati, anche con device di uso comune come *smartphone* e *tablet*.

Con riguardo ai dispositivi mobili menzionati, come detto, essi possono essere dei comuni *smartphone* o *tablet* sui quali è installata un'apposita App oppure degli strumenti specifici dedicati, reperibili sul Mercato Elettronico della PA.

Parimenti per l'infrastruttura di firma digitale. I certificati di firma possono essere quelli già in possesso dell'operatore oppure possono essere distribuiti a carico del gestore della PoWD. In quest'ultimo caso, si tratta, naturalmente di certificati giuridicamente validi, che gli utenti potranno utilizzare anche ad altri scopi.

Naturalmente, il sistema che fornisce il servizio di PoWD (PoWD-Manager), oltre a rendere disponibili le funzionalità fin qui descritte, permette agli utenti - autenticati e debitamente profilati in base al proprio ruolo all'interno dell'organizzazione - di interrogare e scaricare, puntualmente e massivamente, tutte le informazioni e documenti a cui ha accesso, mediante report e cruscotti appositamente predisposti.

### 3.1. PoWD e logistica interna


Quanto fin qui illustrato riguarda il rapporto (esterno) tra cliente e fornitore, con il coinvolgimento di eventuali terze parti come vettori, prestatori d'opera, ecc.

**La PoWD**, tuttavia, è uno strumento in grado di seguire lo stato di avanzamento di processi cessione di beni e/o prestazione di servizi in genere, quindi anche tra clienti e fornitori "interni", ossia




appartenenti alla stessa organizzazione. Ne consegue che **può essere utilmente utilizzata anche a valle del ricevimento della fornitura, per tracciare gli scambi tra unità organizzative**, tra magazzini centralizzati e locali, tra depositi e reparti, e così via, **nonché per tenere aggiornate le consistenze delle scorte, la collocazione di impianti mobili, ecc.**

Ad esempio, costituisce un elemento abilitante per implementare ex novo una gestione logistica centralizzata o, se già esistente, uno strumento efficace per migliorarne la gestione, come schematizzato nella Figura che segue.










**Download del documento e Note vocali**

**Acquisizione manuale dei prodotti**

**Dettaglio dei prodotti**

**Acquisizione mediante scansione dei prodotti**



**Gestione completa delle operazioni di sottoscrizione digitale**





## Power Delivery Solutions s.r.l.

Via Firenze, 13 c/d - 76125 Trani (BT) ITALY

Cod. Fisc. e P. IVA: 11572260963 - Cod. SdI: T9K4ZHO

Phone: +39 02 82196905

Mobile: +39 351 9769667

e-mail: [info@powerdeliversolutions.com](mailto:info@powerdeliversolutions.com)